**Legge regionale 26 febbraio 2002 , n. 7**

**Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati.**

**Capo I**

**Finalità e interventi**

**Art. 1**

**(Finalità)**

**1. Nel quadro della politica regionale di sviluppo economico e sociale e nell'esercizio delle competenze a essa attribuite dallo Statuto, la Regione, in armonia con le disposizioni statali e comunitarie e nella considerazione che i corregionali all'estero sono parte della più ampia comunità regionale, opera:**

**a) per sviluppare i rapporti tra i corregionali all'estero e la regione e per conservare e tutelare presso le comunità dei corregionali stessi le diverse identità culturali e linguistiche della terra d'origine;**

**b) per promuovere il coinvolgimento delle comunità dei corregionali all'estero nelle attività di promozione economica e culturale della regione all'estero;**

**c) per sostenere il rimpatrio e il reinserimento, anche lavorativo, dei corregionali all'estero.**

**Art. 2**

**(Destinatari degli interventi)**

**1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, sono destinatari degli interventi:**

**a) i corregionali all'estero, che comprendono i cittadini emigrati dal Friuli Venezia Giulia, i cittadini emigrati già residenti negli ex territori italiani passati alla Repubblica socialista federativa di Jugoslavia in forza del trattato di pace del 1947 e degli accordi di Osimo ratificati dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, i loro familiari e discendenti, che risiedono stabilmente fuori del territorio nazionale;**

**b) i rimpatriati, ovvero i corregionali di cui alla lettera a), che dai Paesi di emigrazione, dopo una permanenza non inferiore a cinque anni, hanno fatto definitivo ritorno in regione da non più di due anni.**

**2. Limitatamente agli interventi espressamente previsti, sono destinatari altresì i corregionali residenti in Italia, fuori del territorio regionale.**

**3. Nell'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, è assicurato un particolare sostegno alle iniziative destinate agli istriani, ai fiumani e ai dalmati residenti all'estero, di cui al comma 1, lettera a), ai fini della continuità della memoria storica, del patrimonio culturale e delle tradizioni popolari della loro terra d'origine. È altresì assicurata l'identità culturale e linguistica dei corregionali all'estero di origine friulana e slovena, in armonia con le disposizioni di cui alle leggi 15 dicembre 1999, n. 482, e 23 febbraio 2001, n. 38.**

**4. La permanenza all'estero deve risultare da documenti ufficiali rilasciati dai Comuni, da autorità o enti previdenziali stranieri o italiani oppure, nei casi consentiti, da dichiarazione sostitutiva di certificazione.**

**5. Non sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge i dipendenti dello Stato, di istituzioni internazionali o di imprese italiane distaccati o inviati presso uffici e cantieri all'estero.**

**Art. 3**

**(Interventi)**

**1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale promuove interventi rivolti a:**

**a) sostenere il reinserimento abitativo, economico, lavorativo, scolastico, culturale e sociale dei rimpatriati, mediante la concessione di sovvenzioni e misure di sostegno scolastico e linguistico, incentivi all'avvio di attività produttive e per l'inserimento lavorativo, nonché misure a sostegno dell'attività formativa e di riqualificazione professionale;**

**b) assicurare alle comunità di corregionali all'estero adeguata informazione sull'attività legislativa comunitaria, statale, regionale, sulle relative provvidenze e sulla realtà economica della regione, anche con l'utilizzo delle reti informatiche di comunicazione, nonché alla comunità regionale un'informazione aggiornata sulle realtà dei corregionali all'estero;**

**c) realizzare nei Paesi esteri in cui sono presenti i corregionali iniziative di carattere economico e culturale dirette a sviluppare la conoscenza della realtà regionale, a rinsaldare le relazioni tra i corregionali stessi e la regione e a conservare le diverse identità culturali e linguistiche della terra d'origine;**

**d) sostenere l'organizzazione e lo svolgimento di soggiorni culturali, di studio e di aggiornamento professionale dei corregionali all'estero, nonché di interscambi giovanili tra cittadini residenti e discendenti dei corregionali all'estero;**

**e) valorizzare la funzione degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero, sostenendo gli stessi ai fini del mantenimento dei rapporti tra le comunità dei corregionali all'estero e la terra d'origine;**

**f) coordinare le attività degli enti, associazioni e istituzioni di cui all'articolo 10, degli enti strumentali della Regione e delle società dalla stessa partecipate, per l'attività di promozione all'estero dell'economia e delle risorse turistiche del Friuli Venezia Giulia, anche con la stipulazione di convenzioni e contratti.**

**2. Tra gli interventi di cui al comma 1, lettera b), rientrano le iniziative promosse da enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero dirette all'organizzazione di autonome attività d'informazione.**

**3. Tra gli interventi di cui al comma 1, lettera d), rientrano le iniziative di cooperazione tra Università degli studi promosse d'intesa con la Regione, per l'organizzazione di attività scientifiche e per l'attivazione, con imprese operanti nel territorio regionale, di attività formative.**

**4. Gli interventi di cui al comma 1, lettera c), limitatamente alle attività culturali, possono essere destinati ai corregionali residenti in Italia, fuori del territorio regionale.**

**4 bis. Tra gli interventi a favore dei corregionali all'estero rientra altresì il contributo per le spese di traslazione in regione delle salme e delle ceneri dei corregionali deceduti all'estero.**

**4 ter. Tra gli interventi a favore dei corregionali all'estero rientrano altresì i contributi di cui alla legge regionale 5 giugno 1978, n. 51 (Contributi agevolati per il raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione di invalidità - vecchiaia - superstiti a favore dei lavoratori rimpatriati).**

**5. Al fine di assicurare un adeguato supporto conoscitivo alle proprie funzioni di intervento diretto, di promozione e di coordinamento, la Regione istituisce un osservatorio sui corregionali all'estero. Le modalità di funzionamento dello stesso, anche con l'eventuale affidamento a soggetti terzi, sono individuate con deliberazione della Giunta regionale.**

**6. La Regione promuove con le competenti autorità statali la stipulazione di uno specifico protocollo d'intesa diretto a individuare le modalità per il riconoscimento in Italia dei titoli di studio conseguiti dai corregionali rimpatriati.**

**Note:**

**1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.**

**2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 11, comma 1, L. R. 12/2003**

**3 Comma 4 bis aggiunto da art. 11, comma 2, L. R. 12/2003**

**4 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 11, L. R. 14/2003**

**5 Comma 4 ter aggiunto da art. 5, comma 21, L. R. 12/2006**

**6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 29, L. R. 9/2008**

**Art. 4**

**(Modalità di attuazione degli interventi)**

**1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 3, la Regione promuove la partecipazione delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, delle istituzioni pubbliche e delle forze sociali, inoltre sostiene e valorizza l'operato delle realtà associative impegnate nel settore.**

**2. In relazione al disposto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, individua con propria deliberazione i settori e gli interventi per i quali assicurare priorità di accesso ai rimpatriati.**

**3. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), e al fine di riconoscere e valorizzare il loro peculiare apporto, l'Amministrazione regionale si avvale degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10, oppure agisce direttamente.**

**4. L'Amministrazione regionale può altresì stipulare convenzioni con enti locali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e Università degli studi, per l'attuazione, in favore dei corregionali all'estero, di attività rientranti nelle competenze istituzionali di tali soggetti.**

**5. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 3, l'Amministrazione regionale può assumere interamente a proprio carico le spese per la produzione e la diffusione di strumenti informativi e di documentazione, per l'affidamento di incarichi di studio, consulenza e progettazione delle iniziative promozionali, nonché per l'organizzazione di convegni, seminari e conferenze, ai sensi e con le modalità previste dalla normativa vigente.**

**6. Per l'attuazione degli interventi compresi nel piano triennale di cui all'articolo 6, qualora necessario, la Regione assicura il coordinamento con le altre Regioni.**

**Note:**

**1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.**

**Capo II**

**Strumenti, procedure e organismi di programmazione**

**Art. 5**

**(Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati)**

**1. È istituito il "Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati" destinato al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge e al sostegno dell'attività istituzionale degli enti, associazioni e istituzioni riconosciuti ai sensi dell'articolo 10.**

**2. La legge finanziaria regionale determina annualmente lo stanziamento del Fondo di cui al comma 1, specificando in tale ambito la quota parte destinata al sostegno dell'attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10.**

**Note:**

**1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.**

**2 Rubrica dell'articolo modificata da art. 8, comma 10, L. R. 1/2003**

**3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 10, L. R. 1/2003**

**4 Comma 2 sostituito da art. 7, comma 54, lettera a), L. R. 17/2008**

**5 Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 7, comma 55, L. R. 17/2008**

**Art. 6**

**(Programmazione degli interventi)**

**1. La Giunta regionale, approva annualmente il piano d'impiego del fondo di cui all'articolo 5, fatta salva la quota parte riservata al sostegno dell'attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10.**

**1 bis. Per le finalità indicate al comma 1, le associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero presentano entro il mese di gennaio di ciascun anno il proprio programma di attività, articolato in attività ordinarie annuali di carattere istituzionale e in progetti d'iniziative specifiche, anche di durata pluriennale, definiti tenuto conto delle priorità e dei criteri fissati dalla Giunta regionale.**

**1 ter. Alla ripartizione delle risorse destinate al sostegno dei programmi indicati al comma 1 bis si provvede, di norma entro sessanta giorni dall'entrata vigore del bilancio annuale di previsione, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale con apposita deliberazione. Con i provvedimenti di concessione è disposta la liquidazione in unica soluzione dei contributi assegnati.**

**2. I progetti nei quali è articolato il piano sono predisposti anche tenendo conto delle proposte formulate dalle Province e dagli enti, associazioni e istituzioni di cui all'articolo 10, entro il 30 settembre dell'anno antecedente a quello del triennio di riferimento.**

**3. Il piano è aggiornato, se del caso, nell'ambito del triennio di validità, con le procedure di cui al comma 1.**

**4. I progetti nei quali si articola il piano specificano:**

**a) i presupposti, le motivazioni e i contenuti degli interventi;**

**b) i tempi e le modalità di attuazione;**

**c) le modalità di finanziamento.**

**5. Il Presidente della Regione è autorizzato a indire periodicamente conferenze regionali sui corregionali all'estero, per verificare lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge. La Regione provvede alle spese di organizzazione mediante il fondo di cui all'articolo 5.**

**Note:**

**1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.**

**2 Per il triennio 2003-2005, le procedure di cui al presente articolo sono concluse entro il 31 marzo 2003 con l'approvazione del piano triennale, come previsto dall'articolo 19, comma 2.**

**3 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 7, comma 11, L. R. 14/2003**

**4 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 7, comma 8, L. R. 1/2004**

**5 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 8, L. R. 1/2004**

**6 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 7, comma 8, L. R. 1/2004**

**7 Comma 1 sostituito da art. 5, comma 134, L. R. 1/2005**

**8 Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 54, lettera b), numero 2), L. R. 17/2008**

**9 Vedi la disciplina transitoria del comma 1 bis, stabilita da art. 7, comma 56, L. R. 17/2008**

**10 Comma 1 sostituito da art. 7, comma 54, lettera b), numero 1), L. R. 17/2008**

**11 Comma 1 ter aggiunto da art. 6, comma 38, L. R. 24/2009**

**Art. 7**

**(Comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati)**

**1. È istituito, presso la struttura di cui all'articolo 16, il Comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati, organo consultivo dell'Amministrazione regionale, con compiti di ricerca, approfondimento, progettazione e verifica degli effetti delle azioni regionali per la tutela e lo sviluppo dei rapporti con le comunità dei corregionali fuori del territorio regionale.**

**2. Il Comitato si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno per:**

**a) esaminare lo stato di attuazione delle politiche per i corregionali fuori del territorio regionale e i rimpatriati;**

**b) formulare proposte sulla programmazione degli interventi e sulle eventuali priorità per le iniziative del piano triennale;**

**c) esprimere parere alla Giunta regionale sul piano triennale;**

**d) esprimere parere sulle richieste di riconoscimento di cui all'articolo 10.**

**3. Il Comitato può essere convocato in sessione straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di un terzo dei componenti.**

**4. Il Presidente del Comitato può, ogni qualvolta lo ritenga utile, far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti degli enti locali, di amministrazioni ed enti interessati al problema dell'emigrazione, nonché esperti, ai quali, se spettante, è attribuito il trattamento di missione e il rimborso delle spese, nella misura che compete ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.**

**5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.**

**6. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.**

**7. Funge da segretario del Comitato il Direttore della struttura di cui all'articolo 16 o un funzionario dallo stesso delegato.**

**8. Per la partecipazione alle sedute del Comitato spetta a ogni componente esterno il trattamento di missione e il rimborso delle spese che competono ai dipendenti regionali, con qualifica di dirigente, ai sensi della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modifiche.**

**9. Le spese di viaggio per la partecipazione alle riunioni del Comitato possono essere sostenute, in via di anticipazione, dagli enti, associazioni e istituzioni riconosciuti ai sensi dell'articolo 10. Tali spese sono rimborsate dall'Amministrazione regionale su presentazione di idonea documentazione.**

**Note:**

**1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.**

**2 Parole soppresse al comma 8 da art. 11, comma 3, L. R. 12/2003**

**Art. 8**

**(Composizione del Comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati)**

**1. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, per la durata di cinque anni.**

**2. Il Comitato è composto da:**

**a) il Presidente della Regione o l'Assessore regionale delegato, che lo presiede;**

**b) il Presidente, o suo delegato, di ciascun ente, associazione e istituzione riconosciuti ai sensi dell'articolo 10;**

**c) ventidue rappresentanti effettivi e ventidue supplenti dei corregionali all'estero, dei quali almeno quattro effettivi e quattro supplenti di età, alla data della nomina, inferiore a 35 anni, designati dagli enti, associazioni e istituzioni riconosciuti ai sensi dell'articolo 10. I rappresentanti supplenti partecipano alle sedute soltanto in sostituzione di quelli effettivi assenti giustificati. Le designazioni sono effettuate tenendo conto della necessità di rappresentare le diverse realtà continentali dei corregionali all'estero, nonché le donne, le categorie economiche e le professioni;**

**d) tre rappresentanti dei corregionali residenti in Italia, fuori del territorio regionale, designati dagli enti, associazioni e istituzioni riconosciuti ai sensi dell'articolo 10;**

**e) tre rappresentanti dei rimpatriati, rientrati da non oltre cinque anni, designati dalle associazioni degli stessi. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le associazioni dei rimpatriati operanti nel territorio regionale;**

**f) i Presidenti delle Province o loro delegati;**

**g) quattro Sindaci di Comuni in rappresentanza delle diverse parti del territorio regionale, designati dall'ANCI del Friuli Venezia Giulia;**

**h) tre rappresentanti delle categorie imprenditoriali dell'industria, artigianato, commercio, agricoltura e cooperazione, designati dall'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;**

**i) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in ambito regionale;**

**l) un rappresentante per ciascuna delle Università degli studi di Udine e Trieste;**

**m) il Dirigente scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia o suo delegato;**

**n) i componenti del Consiglio generale degli italiani all'estero emigrati dal Friuli Venezia Giulia o, in mancanza, un rappresentante del Consiglio stesso.**

**3. La designazione dei rappresentanti viene effettuata entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, formulata dalla struttura di cui all'articolo 16. Ove il predetto termine decorra inutilmente, il Comitato viene costituito sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti, fatte salve le successive integrazioni.**

**4. Il Comitato elegge nel suo seno due Vicepresidenti, che sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento.**

**5. I componenti del Comitato che rimangono assenti dalle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.**

**6. L'eventuale sostituzione di coloro che per qualsiasi motivo hanno cessato di far parte del Comitato avviene con la procedura di cui al comma 1.**

**7. I componenti del Comitato di cui al comma 2, lettere b), c), d), ed e), allo scadere del mandato, non possono essere nuovamente designati prima che siano decorsi cinque anni.**

**Note:**

**1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.**

**2 Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 4, L. R. 12/2003**

**Art. 9**

**(Coordinamento permanente per i migranti)**

**1. Il Comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati e la Consulta regionale dell'immigrazione eleggono i membri della propria segreteria permanente.**

**2. Le segreterie permanenti curano il collegamento del Comitato e della Consulta con l'Amministrazione regionale e assicurano il coordinamento delle proposte e delle attività dei due organi di consultazione. Esse hanno sede presso gli organi di riferimento.**

**3. Le segreterie si riuniscono congiuntamente, quale coordinamento, di norma una volta ogni quattro mesi, con i seguenti compiti:**

**a) individuare e proporre, nell'ambito degli strumenti di programmazione, le azioni di interesse comune tra i corregionali all'estero e rimpatriati e gli immigrati;**

**b) definire ed esaminare preliminarmente gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno del Comitato e della Consulta;**

**c) verificare l'andamento delle azioni intraprese per i corregionali fuori del territorio regionale, i rimpatriati e per gli immigrati.**

**4. Per la partecipazione alle sedute delle segreterie si applica l'articolo 7, comma 8.**

**5. Le segreterie sono composte ciascuna da tre membri eletti dal Comitato e dalla Consulta tra i propri componenti.**

**6. Alle convocazioni delle segreterie provvede un coordinatore designato a rotazione tra i componenti delle segreterie stesse, per il tramite della struttura di cui all'articolo 16.**

**Note:**

**1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.**

**2 Parole soppresse al comma 1 da art. 32, comma 1, L. R. 5/2005**

**Capo III**

**Enti, associazioni e istituzioni**

**Art. 10**

**(Riconoscimento della funzione di interesse regionale)**

**1. Per le finalità indicate all'articolo 3, comma 1, lettera e), l'Amministrazione regionale riconosce la funzione d'interesse regionale svolta da enti, associazioni e istituzioni con sede nel Friuli Venezia Giulia, che operano con carattere di continuità da almeno cinque anni in favore dei corregionali residenti fuori del territorio regionale e dei rimpatriati, e ne sostiene l'attività istituzionale mediante contributi ordinari annuali disposti, a valere sul fondo di cui all'articolo 5, nell'ambito del piano di cui all'articolo 6. L'azione regionale di sostegno è rivolta prioritariamente a favorire il coordinamento e l'integrazione tra le risorse organizzative, tecniche e finanziarie degli enti e associazioni riconosciuti, ai fini di accrescere l'efficacia e rafforzare il carattere unitario dell'attività da essi svolta nel perseguimento degli obiettivi della presente legge.**

**2.**

**( ABROGATO )**

**3.**

**( ABROGATO )**

**4.**

**( ABROGATO )**

**Note:**

**1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.**

**2 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 8, comma 16, L. R. 1/2003**

**3 Comma 1 sostituito da art. 5, comma 134, L. R. 1/2005**

**4 Comma 2 abrogato da art. 5, comma 134, L. R. 1/2005**

**5 Comma 3 abrogato da art. 5, comma 134, L. R. 1/2005**

**6 Comma 4 abrogato da art. 5, comma 134, L. R. 1/2005**

**Art. 11**

**(Modalità per il riconoscimento)**

**1. Ai fini del riconoscimento della funzione di cui all'articolo 10, gli enti, associazioni e istituzioni interessati presentano domanda alla struttura di cui all'articolo 16, corredata della documentazione individuata con deliberazione della Giunta regionale, relativa alla formale costituzione, all'attività svolta negli ultimi cinque anni in favore dei corregionali residenti fuori del territorio regionale e dei rimpatriati, nonché alla struttura organizzativa. La struttura ricevente dispone specifici accertamenti in ordine alla documentazione prodotta.**

**Note:**

**1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.**

**Art. 12**

**(Rappresentanza e collegamento dei corregionali nel mondo)**

**1. Per rafforzare i legami con la comunità regionale e per valorizzare la presenza dei corregionali in aree geografiche a forte presenza degli stessi, la Regione riconosce funzioni di rappresentanza e collegamento a singole persone che hanno maturato particolari esperienze nel settore economico, sociale o culturale, oppure a organismi formati da una pluralità delle stesse.**

**2. Ai soggetti riconosciuti possono essere attribuite funzioni consultive relative all'area geografica di riferimento e l'attuazione, in qualità di partner locali, di azioni di sviluppo e di cooperazione internazionale, qualora costituiti in forma giuridica adeguata, secondo la legislazione vigente nel Paese di appartenenza.**

**3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con regolamento, stabilisce i criteri, le modalità e le procedure di riconoscimento dei soggetti di cui al comma 1. Agli stessi possono partecipare anche soggetti diversi da quelli espressione dei corregionali, purché con finalità affini alle funzioni di cui al comma 2.**

**Note:**

**1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.**

**Art. 13**

**(Contributi agli enti, associazioni e istituzioni riconosciuti)**

**1.**

**( ABROGATO )**

**2. La ripartizione fra gli enti, associazioni e istituzioni dei finanziamenti di cui al comma 1 viene effettuata in rapporto al rilievo delle attività. La Giunta regionale determina i criteri di riparto nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 14, comma 2.**

**3. Le domande di contributo sono presentate alla struttura di cui all'articolo 16, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, corredate del programma di attività e del bilancio di previsione. Il consuntivo è trasmesso entro trenta giorni dall'approvazione da parte dei competenti organi previsti dalle disposizioni statutarie.**

**4. I contributi sono corrisposti in unica soluzione entro il mese di aprile dell'anno di riferimento.**

**5. I beneficiari dei contributi sono tenuti a fornire, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello della concessione, la rendicontazione del loro impiego, secondo le modalità indicate dall'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate ulteriori modalità semplificate di rendicontazione relativamente alle spese effettuate in Paesi esteri.**

**Note:**

**1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.**

**2 Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 19, L. R. 7/2002**

**3 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 8, comma 12, L. R. 1/2003**

**4 Comma 1 abrogato da art. 5, comma 134, L. R. 1/2005**

**Art. 14**

**(Concentrazione di enti, associazioni e istituzioni)**

**1. Per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge, sono incentivate le iniziative che mirano a razionalizzare l'organizzazione nel settore dell'emigrazione, con riferimento agli enti, associazioni e istituzioni che, in accordo tra loro e avuto riguardo alle diverse realtà culturali e linguistiche, promuovono forme di coordinamento operativo per una migliore utilizzazione delle risorse disponibili.**

**2. Per il primo triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, i contributi concessi per le finalità di cui all'articolo 13, comma 1, sono ripartiti secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, che promuove quanto indicato al comma 1.**

**Note:**

**1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.**

**Capo IV**

**Interventi urgenti, disposizioni finali e finanziarie**

**Art. 15**

**Interventi in favore dei corregionali in America latina e degli italiani in Argentina>>;**

**1. Al fine di attuare azioni urgenti in favore dei corregionali in America latina, la Giunta regionale approva specifici progetti d'intervento che possono comprendere anche il completamento di iniziative straordinarie già previste.**

**2. Gli interventi possono essere attuati direttamente o avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 10 e di altri soggetti pubblici e privati idonei.>>;**

**2 bis. La Regione è autorizzata a conferire la quota prevista a proprio carico al Fondo di solidarietà per gli italiani in Argentina, approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.**

**3. All'articolo 7 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche**

**a) al comma 1, le parole: <<alla predisposizione dell'anagrafe dei corregionali residenti all'estero e, contestualmente,>> sono soppresse;**

**b) il comma 3 è sostituito dal seguente:**

**<<3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la concessione della sovvenzione di cui al comma 2.>>;**

**c) il comma 4 è abrogato;**

**d) al comma 7, ultimo periodo, le parole: <<Il 50 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<Almeno il 50 per cento>>.**

**Note:**

**1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 5, comma 1, L. R. 23/2002**

**2 Comma 1 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 23/2002**

**3 Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 23/2002**

**4 Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 23/2002**

**Art. 16**

**(Aggiornamento delle competenze dell'Amministrazione regionale)**

**1. La Giunta regionale adegua alle disposizioni della presente legge la declaratoria delle funzioni della struttura regionale competente in materia di corregionali all'estero e delle altre strutture dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali di cui all'allegato A della deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282.**

**Art. 17**

**(Abrogazioni)**

**1. Sono abrogate:**

**a) la legge regionale 10 novembre 1976, n. 59 e successive modifiche;**

**b) la legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 e successive modifiche;**

**c) la legge regionale 9 aprile 1982, n. 27 e successive modifiche;**

**d) la legge regionale 6 luglio 1984, n. 27 e successive modifiche;**

**e) la legge regionale 5 luglio 1986, n. 28;**

**f) la legge regionale 6 marzo 1987, n. 6 e successive modifiche;**

**g) la legge regionale 46/1990, limitatamente all'articolo 3, comma 1, all'articolo 4, agli articoli 17, 20, 21, 22, 23, 24, all'articolo 26, come modificato dall'articolo 129, comma 1, della legge regionale 1/1993, all'articolo 27, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 20/1991, all'articolo 28 e all'articolo 29;**

**h) la legge regionale 27 maggio 1991, n. 20 e successive modifiche;**

**i) l'articolo 11, commi 24 e 25, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25.**

**Note:**

**1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.**

**Art. 18**

**(Disposizioni finanziarie)**

**1. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 3.098.000 euro, suddivisa in ragione di 1.549.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 3.2.18.2.999 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 5579 (1.1.280.3.12.32) che si istituisce nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo, a decorrere dall'anno 2003, alla rubrica n. 18 - Servizio autonomo per i corregionali all'estero, con la denominazione <<Fondo per i corregionali all'estero>> e con lo stanziamento complessivo di 3.098.000 euro, suddiviso in ragione di 1.549.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.**

**2. All'onere complessivo di 3.098.000 euro, suddiviso in ragione di 1.549.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, si provvede nell'ambito della medesima unità previsionale di base 3.2.18.2.999 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, mediante storno di pari importo dallo stanziamento del capitolo 5580 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, intendendosi corrispondentemente revocate le autorizzazioni di spesa relative agli anni 2003 e 2004.**

**3. Per il finanziamento del programma di politica attiva nei confronti degli emigrati per l'anno 2002, ivi compreso l'intervento di cui all'articolo 15, comma 1, è autorizzata l'ulteriore spesa di 500.000 euro a carico dell'unità previsionale di base 3.2.18.2.999 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 5580 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di pari importo.**

**4. All'onere di 500.000 euro per l'anno 2002 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, si provvede mediante prelevamento dal fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto D/2), il cui stanziamento è ridotto di pari importo.**

**Note:**

**1 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 5, comma 2, L. R. 23/2002**

**Art. 19**

**(Entrata in vigore e prima applicazione)**

**1. Le disposizioni di cui ai capi II e III e agli articoli 3, 4 e 17 si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003.**

**2. Per il triennio 2003-2005 le procedure di programmazione di cui all'articolo 6 sono concluse entro il 31 marzo 2003 con l'approvazione del piano triennale.**

**3. Le domande di contributo di cui all'articolo 13, comma 3, relative all'anno 2003, sono presentate entro il 31 gennaio 2003.**

**Legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23**

Legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014).

Art. 6

(Finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive)

85. Ai sensi dell' articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), per l'anno 2014 la quota parte dello stanziamento del Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati, destinata al sostegno dell'attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima, è fissata in 900.000 euro.

86. In relazione al disposto di cui al comma 85 è destinata la spesa di 900.000 euro a valere sullo stanziamento previsto per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5046 e del capitolo 5570 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

L.R. 7/2002, art. 10 e 11 B.U.R. 6/4/2011, n, 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 marzo 2011, n. 061/Pres.

Regolamento recante disposizioni per il riconoscimento della funzione di interesse regionale svolta da enti, associazioni e istituzioni in favore dei corregionali residenti fuori dal territorio regionale e dei rimpatriati di cui agli articoli 10 e 11 della Legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all’estero e rimpatriati).

Art. 1 Finalità

Art. 2 Requisiti

Art. 3 Modalità di presentazione della domanda

Art. 4 Termini di presentazione della domanda

Art. 5 Istruttoria

Art. 6 Riconoscimento

Art. 7 Verifiche sul mantenimento dei requisiti

Art. 8 Revoca del riconoscimento

Art. 9 Modulistica

Art. 10 Entrata in vigore

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della legge regionale 7/2002, definisce la procedura per ottenere il riconoscimento della funzione di interesse regionale dell’attività svolta da enti, associazioni e istituzioni con sede nel Friuli Venezia Giulia, di seguito denominati organismi, in favore dei corregionali residenti fuori del territorio regionale e dei rimpatriati.

Art. 2

(Requisiti)

1. Per ottenere il riconoscimento della funzione di interesse regionale, gli organismi di cui all’articolo 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere legalmente costituiti come ente, associazione o istituzione senza fini di lucro avente come principale finalità statutaria lo scopo di operare a favore dei corregionali residenti fuori del territorio regionale e dei rimpatriati;

b) avere sede nel Friuli Venezia Giulia;

c) essere dotati di autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa e gestionale idonea a garantire l’attuazione delle finalità di cui all’articolo 1 della citata legge regionale 7/2002;

d) avere svolto la propria attività istituzionale con carattere di continuità nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda.

Art. 3

(Modalità di presentazione della domanda)

1. La domanda per ottenere il riconoscimento della funzione di interesse regionale è redatta sulla base dei modelli di cui all’articolo 9 ed è presentata alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie – Servizio corregionali all’estero e lingue minoritarie - Via Sabbadini 31, 33100 Udine, di seguito denominato Servizio competente, corredata della seguente documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all’articolo 2:

a) copia conforme dell’atto costitutivo e dello statuto;

b) documentazione attestante la nomina del legale rappresentante e dei componenti l’organo esecutivo;

c) relazione sottoscritta dal legale rappresentante descrittiva dell’attività istituzionalmente svolta dall’organismo nel corso dei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 1 della citata legge regionale 7/2002;

d) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante contenente le seguenti informazioni relative alla struttura organizzativa:

1) articolazione dell’organismo in Italia e all’estero;

2) numero e ubicazione delle sedi;

3) numero dei soci;

4) eventuali rapporti istituzionali con altri organismi;

5) strumenti e modalità di effettuazione del monitoraggio e del conseguente aggiornamento dei dati relativi alla struttura organizzativa, con particolare riferimento al numero delle sedi e dei soci;

e) copia dei bilanci consuntivi relativi al quinquennio precedente approvati dall'organo di controllo statutariamente competente.

2. Gli organismi che nel quinquennio precedente all’entrata in vigore del presente Regolamento, hanno beneficiato dei contributi previsti dalla citata legge regionale 7/2002 possono presentare, in luogo della documentazione elencata al comma 1, una dichiarazione attestate la perdurante validità della stessa documentazione già in possesso dell’Amministrazione regionale.

Art. 4

(Termini di presentazione della domanda)

1. Per l’anno 2011 la domanda di cui all’articolo 3 è presentata entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, ulteriori domande di riconoscimento sono presentate a partire dall’anno solare successivo a quello di emanazione del presente Regolamento.

3. In caso di invio delle domande a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine di cui ai commi 1 e 2, fa fede il timbro postale purché la raccomandata pervenga al Servizio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. In caso di recapito a mano o tramite corriere, il rispetto della data di scadenza è comprovato dal timbro di accettazione da parte dell’ufficio protocollo del Servizio competente. Le domande presentate oltre il termine sono archiviate.

Art. 5

(Istruttoria)

1. L’istruttoria finalizzata all’accertamento del possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 viene svolta dal Servizio competente e termina con l’espressione di un parere da parte del dirigente del Servizio stesso della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, attestante il possesso dei requisiti.

Art. 6

(Riconoscimento)

1. La funzione di interesse regionale è riconosciuta, su proposta dell’Assessore competente, con deliberazione della Giunta regionale.

2. Il riconoscimento ha efficacia a partire dall’anno solare successivo a quello della relativa deliberazione.

Art. 7

(Verifiche sul mantenimento dei requisiti)

1. Ogni anno, contestualmente alla richiesta di contributo di cui alla citata legge regionale 7/2002, ciascun organismo è tenuto a presentare al Servizio competente una dichiarazione attestante il permanere in capo allo stesso dei requisiti di cui all’articolo 2.

2. Il Servizio competente verifica periodicamente l’effettiva permanenza dei requisiti di cui all’articolo 2.

Art. 8

(Revoca del riconoscimento)

1. Il riconoscimento di cui all’articolo 6 è soggetto a revoca qualora venga accertato il venire meno dei requisiti di cui all’articolo 2.

Art. 9

(Modulistica)

1. Il Direttore centrale alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie approva con proprio decreto da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione i modelli per la presentazione della domanda di riconoscimento di cui all’articolo 3.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.